COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "A. PENASA"

N° 111 del Registro

Valli del Pasubio, 07/12/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Costituzione del Fondo delle Risorse Stabili Anno 2021

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti:
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) nelle more dei rinnovi contrattuali sono state annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo in vigore, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi, dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intende attivare e delle esigenze di mantenimento delle attività istituzionali:
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- Con delibere CdA n. 24 e n. 25 del 24/12/2020 con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
- (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali (di seguito CCNL), vigente dal successivo giorno 22/05/2018;

CONSIDERATO CHE

- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- "La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate

- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

RILEVATO CHE le modalità di costituzione delle suddette risorse sono regolate dall'art. 67 del CCNL, che le distingue in:

- a) RISORSE STABILI, disciplinate dall'art. 67, commi 1 e 2, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al fondo anche per il futuro;
- b) RISORSE VARIABILI, disciplinate dall'art. 67, comma 3, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento;

ACCERTATO CHE l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 prescrive che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

CONSIDERATO CHE con determina del direttore nr 94 del 13/11/2019 si provvedeva a ricostituire il fondo per gli anni 2016/2017/2018 e che con verbale nr 10 del 13/11/2019 la dr.ssa Monica Mattiolo, revisore dei conti per questo Ente, provvedeva ad esprimere parere positivo e che il 2017 è l'anno di riferimento per la costituzione del fondo 2020;

VERIFICATO, secondo il dettato dell'art. 67 c. 1 del CCNL 2016-2018, che l'importo di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti ammonta a € **84.534,61**;

Visto l'art. 67 c. 2 lett. b) del CCNL 2016-2018 che stabilisce che "l'importo di cui al comma 1 (relativo agli incrementi degli stipendi tabellari) è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali...;

Dato atto che l'importo di cui al comma a) è quantificato in € 1.830,40;

Dato atto che l'importo di cui al comma b) è quantificato in € 1.112,30;

DATO ATTO CHE:

- 1) ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 nonché del DPCM attuativo del 17/03/2020 è prevista un adeguamento del LIMITE in considerazione delle assunzioni effettuate tra il 2018 e il 2021 :
 - In corso d'anno 2 dipendenti a tempo pieno ed una a tempo parziale si sono dimessi a vario titolo, mentre è stato assunto un dipendente a tempo pieno per un totale di personale equivalente che passa da 19,45 del 31/12/2018 a 19,925 del 31/12/2021 (vedi allegato calcolo);
- 2) Nella **PARTE VARIABILE** entrano le risorse destinate dall'amministrazione all'incentivazione del personale, l'unica condizione dettata è la seguente: "ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa", per cui sono da considerare superati i vincoli di motivazione e/o provenienza previsti dalle vecchie disposizioni contrattuali;

CONSIDERATO CHE:

- si deve procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate 2021 e alla predisposizione dell'ipotesi di contratto integrativo parte economica 2021 da sottoporre alle RSU e alle OO.SS. territoriali per la successiva sottoscrizione;
- ritenuto di approvare la costituzione del fondo per l'anno 2021, come da prospetto sottoriportato, che riporta schematicamente i processi di calcolo e quantifica il limite per il fondo:
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

ASSUNTO che le regole per la costituzione del fondo sono dettate in modo vincolante da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e che i margini di autonomia dell'ente sono rigidamente delimitati;

ASSUNTO che, è necessario procedere, alla costituzione formale del "fondo delle risorse decentrate" per l'esercizio finanziario 2021:

costituzione del fondo	RISORSE DECENTRATE	2016	2021	
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-2005)	€ 74.385,36	€ 74.385,36	
INCREMENTI AL FONDO	SUCCESSIVI AL 2003			
2006	CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 2.472,17	€ 2.472,17	
2007	CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 2.472,17	€ 2.472,17	

2008	CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.	€	3.569,00	1	€ 3.569,00
2015	incremento del fondo ex art 5 comma 2 CCNL 1999	€ 3.694,27		€ 3.694,27	
2015	incremento del fondo ex art 5 comma 5 CCNL 1999	€ 1.145,99		€ 1.145,99	
l' art. 1 comma 236, L. n. 208/15	riduzione proporzionale delle risorse decentrate pari all'4,44% sul 2016	- € 4.400,00		- € 4.400,00	
Art 32 CCNL 22/01/2004	Comma 7 – 0.20% MS 2001 – alte professionalità	€	1.195,65	€	1.195,65
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE		€	84.534,61	€	84.534,61
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA		€	16.125,00	€	16.125,00
TETTO MASSIMO 2016		€	100.659,61	€	100.659,61
Art 33 comma 2 DL. 34/2019 Adeguamento limite 2016 - vedi allegato calcolo € 103.117,88				€	2.458,27
RISORSE STABILI NON SOG	GETTE A LIMITAZIONE				
Art 67 CCNL 2016/2018 comma 2 lettera a)	L'importo è <u>stabilmente incrementato:</u> a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016/2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019			€	1.830,40
Art 67 comma 2 lettera b)	DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME			€	1.112,03
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE				€	2.942.43
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE					
ART. 68 C. 1, CCNL 2016/2018	ECONOMIE FONDO ANNI PRECEDENTI				0
(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE				0
TOTALE SOMME DI PARTE VARIABILE NON SOGGETTE A VINCOLO				€	0,0
	Totale anno 2021		-	€	106.060,31

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale:
- Le risorse per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021 trovano necessaria copertura negli appositi stanziamenti del bilancio:

TUTTO CIO' PREMESSO DETERMINA

- 1. di quantificare il Fondo risorse Stabili per l'anno 2021, in applicazione del CCNL 21/5/2018, in complessivi euro 106.060,31 come da schema inserito nella parte narrativa della presente determina:
- di dare atto che parte delle "Risorse stabili" è utilizzata per il pagamento delle progressioni economiche acquisite nonchè per il pagamento dell'indennità di comparto, specificando che le disponibilità finanziarie necessarie al pagamento delle suddette voci retributive (progressioni economiche acquisite ed indennità di comparto) sono allocate nei capitoli ordinari di pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi;
- 3. di dare atto che le indennità di responsabilità, turno, indennità di condizione lavoro e retribuzione di risultato della posizione organizzativa sono invece stanziate sui capitoli di spesa relativi al trattamento economico accessorio;
- 4. di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 6. di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate di cui al punto 2 e 3 del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio in competenza, all'interno della Missione 01, Programma 3, macroaggregato 1 e Missione 12, Titolo 1, Programma 3, macroaggregato 1;
- 7. gli oneri riflessi a carico dell'Ente, quali gli oneri previdenziali ed assicurativi, nell'apposito capitolo : "Contributi a carico Ente";
- 8. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per la redazione del relativo Parere, nonché alle Organizzazioni Sindacali.

IL DIRETTORE CAVION dr.ssa Barbara